

# DICHIAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

**LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO COMPILATO ALL'AZIENDA COMPORTA COMUNQUE LA CORRESPONSIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE (LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)**

Io sottoscritto/a			Matricola
Luogo di nascita	Provincia	Data di nascita	Codice fiscale
Residente		Domicilio fiscale all'01/01 (Comune, Prov.) (se diverso dalla residenza)	
Dipendente/Collaboratore della ditta		Stato civile	Titolo di studio
Prima occupazione successiva al 31/12/1995: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Se sì, indicare la data: _____	
Iscritto a forme pensionistiche complementari: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Se sì, indicare la data: _____	

**Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto per il periodo d'imposta alle seguenti detrazioni dall'imposta lorda**  
(barrare SOLO le caselle che interessano)

<input type="checkbox"/>	<b>LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta (con rapporto di lavoro inferiore all'anno) : • Detrazione minima ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: <input type="checkbox"/> • Detrazione minima NON ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: <input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<b>CONIUGE</b> (i dati anagrafici e il codice fiscale devono SEMPRE essere indicati; se a carico compilare anche i campi "N. Mesi a carico" e "Dal mese / Al mese")	Cognome e nome Luogo – (PR) – Data di nascita		Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese			
<input type="checkbox"/>	<b>FIGLI A CARICO:</b>	Cognome e nome Luogo – (PR) – Data di nascita		Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese	Al 100%	Al 50%	Disabile
1									
2									
3									
4									
		Indicare se manca l'altro genitore: <input type="checkbox"/>							
		Ulteriore detrazione (per i genitori con almeno 4 figli a carico): <input type="checkbox"/> Dal mese: _____ Al mese: _____ % spettanza: _____							
<input type="checkbox"/>	<b>ALTRI FAMILIARI A CARICO:</b>	Cognome e nome Luogo – (PR) – Data di nascita		Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese	% spettanza		
1									
2									
<input type="checkbox"/>	<b>REDDITO COMPLESSIVO PRESUNTO</b> per l'attribuzione delle detrazioni ( <b>scelta facoltativa</b> ): € _____ (Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)								
<input type="checkbox"/>	<b>ALTRI REDDITI DICHIARATI</b> diversi da quelli di lavoro, per l'attribuzione delle detrazioni: € _____ (in alternativa al punto precedente)								
<input type="checkbox"/>	<b>APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF PIU' ELEVATA:</b> % _____ (per evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata) <b>NON RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO:</b> <input type="checkbox"/>								

## DICHIARO

- di avere avuto un precedente rapporto di lavoro nell'anno in corso
- di aver fruito nell'anno in corso della detrazione TFR di cui all'art. 2 c. 514 L. 244/07 per indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni di rapporto di lavoro <sup>10</sup>
- di essere pensionato Cat. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ (allegare frontespizio certificato di pensione)

## CHIEDO

- di tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine MI IMPEGNO a consegnare la C.U. del/i precedente/i datore/i entro i termini di legge.
- di non applicare il credito di cui all'art. 13, c.1 bis del TUIR, Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione oppure  di applicarlo solo in sede di conguaglio

**Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata.**  
**Dichiaro inoltre di aver preso visione delle istruzioni allegate al presente modulo.**

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

# AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

## LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito portare in deduzione dal reddito complessivo, nei vent'anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando, oltre all'ordinario plafond di euro 5.164,57 annui, un ulteriore "bonus" di euro 2.582,29 annui, fino al raggiungimento della differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

La compilazione delle caselle consente di determinare l'ulteriore plafond di deducibilità spettante, di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio e di compilare la certificazione CUD.

## DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono riportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente.

Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.880 euro. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 978 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

## ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE MINIMA (RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO)

Anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, possono essere riportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno.

*Esempio:*

*Rapporto di lavoro a tempo determinato dall'1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro) - Reddito complessivo del lavoratore pari a 7.500 euro  
Detrazione attribuita dal sostituto:  $(1.380 \times 122 : 365) = 461,26$  euro*

Il percipiente, barrando l'apposita casella del modulo di richiesta, può beneficiare della misura minima di detrazione (690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato) senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal caso, la misura minima di detrazione sarà attribuita a partire dal primo periodo di paga utile.

## CONIUGE

La detrazione spetta a condizione che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili.

## DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni d'imposta spettano per ciascun figlio titolare di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta.

Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Non è ammessa, quindi, una libera e diversa ripartizione delle detrazioni per figli a carico tra i due genitori.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

## CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piú convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

## ULTERIORE DETRAZIONE PER I CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

## ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione d'imposta spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile (diversa da coniuge e figli, con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra gli aventi diritto.

## DETRAZIONE FORFETARIA TFR

L'art. 2, comma 514, della Legge n. 244/07 (Legge finanziaria 2008) ha previsto un primo intervento di riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e sulle indennità equipollenti. La riduzione del prelievo fiscale consiste nell'attribuzione di una detrazione forfetaria, decrescente al crescere del reddito di riferimento, che riduce l'imposta dovuta sul TFR o sulle indennità equipollenti. Tale detrazione può essere riconosciuta relativamente ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta: per tale motivo, il lavoratore deve attestare di aver già fruito o menodella detrazione a fronte di indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel medesimo anno.

## CREDITO ART.13, COMMA 1-BIS, DEL TUIR, TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE L.21/2020

Se l'imposta lorda e' superiore alla detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati, compete

- un credito (Trattamento Integrativo) rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 1.200 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro;

- una detrazione fiscale (Ulteriore detrazione L. 178/2020) che riduce l'imposta lorda, determinata come segue:

1)  $960 + \{240 * [(35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]\}$  euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 e minore o uguale a 35.000;

2)  $960 * [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000]$  euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 e minore o uguale a 40.000.